



Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 24 febbraio 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche:

- a. alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile² ;
- b. al fondo di garanzia.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

24 febbraio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 831.441.1
² RS 210

